

REGOLAMENTO (UE) N. 1342/2014 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2014****recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, lettera a), l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 14, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 850/2004 recepisce nel diritto dell'Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito «la convenzione»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio ⁽²⁾, a nome della Comunità, nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (di seguito «il protocollo»), approvato con decisione 2004/259/CE del Consiglio ⁽³⁾, a nome della Comunità.
- (2) Alla quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 all'8 maggio 2009, è stato convenuto di inserire negli allegati della convenzione le seguenti sostanze: clordecone, esabromobifenile, esaclorocicloesani, tra cui lindano, pentaclorobenzene, tetrabromodifeniletere, pentabromodifeniletere, esabromodifeniletere ed eptabromodifeniletere, nonché acido perfluorottano sulfonato e suoi derivati (di seguito «PFOS»).
- (3) Poiché i dati scientifici su quantità e concentrazioni di POP difenileteri bromurati e PFOS negli articoli e nei rifiuti destavano riserve quanto a completezza e rappresentatività, tali sostanze sono state iscritte provvisoriamente negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 senza indicarne i valori limite di concentrazione massima.
- (4) Nel frattempo sono stati valutati nuovi dati scientifici su quantità e concentrazioni di POP difenileteri bromurati e di PFOS negli articoli e nei rifiuti. Occorre fissare senza indugio i valori limite di concentrazione massima per i suddetti inquinanti organici persistenti, al fine di garantire l'applicazione uniforme del regolamento (CE) n. 850/2004 ed evitare la continua emissione di queste sostanze nell'ambiente.
- (5) L'organo esecutivo del protocollo, nella sua 27 sessione, tenutasi dal 14 al 18 dicembre 2009, ha deciso di aggiungere al protocollo l'esaclorobutadiene, i naftaleni policlorurati e le paraffine clorurate a catena corta (di seguito «SCCP»).
- (6) La conferenza delle parti della convenzione, nella quinta riunione, tenutasi dal 25 al 29 aprile 2011, ha deciso di aggiungere l'endosulfan nell'elenco degli inquinanti organici persistenti da eliminare a livello mondiale, con alcune eccezioni.
- (7) Tenuto conto delle decisioni adottate dall'organo esecutivo del protocollo e dalla conferenza delle parti della convenzione, è necessario aggiornare gli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 per includervi tali sostanze.
- (8) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 850/2004.
- (9) Per dare alle imprese e alle autorità competenti tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi obblighi introdotti dal presente regolamento, quest'ultimo dovrebbe applicarsi a decorrere dal 18 giugno 2015.

⁽¹⁾ GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.

⁽²⁾ Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35).

